

CASSAZIONE/ Respinto il ricorso di un malato che chiedeva un risarcimento più alto

Medici, le prove del consenso

Anche il titolo di un convegno può giustificare l'operato del dottore



Anche il titolo di un convegno può servire come prova per il consenso informato. Un piccolo grande dettaglio. Il paziente sostiene di non essere stato edotto sui rischi dell'intervento «e a conferma della mancanza di pericolo» riferisce che il medico gli aveva «segnalato il tema di una sua conferenza che avrebbe tenuto di lì a poco, sull'argomento: "Chirurgia della carotide a rischio zero"». I giudici riprendono gli atti del convegno, ravvisando un titolo "leggermente" diverso: "Chirurgia della carotide a rischio zero. Un traguardo in avvicinamento", «significato opposto a quello dedotto dal paziente» che aveva enunciato il tema «in modo volutamente imperfetto». Un piccolo dettaglio, ma ampiamente sufficiente «a fornire la prova che il rischio operatorio fu ampiamente trattato».

A questa conclusione è arrivata la terza sezione della Corte di Cassazione (**decisione n. 24742** depositata il 28 novembre, a seguito dell'udienza svoltasi il 5 ottobre), pur confermando la sentenza di secondo grado (emessa il 22 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Roma) che aveva condannato un medico e la clinica nella quale si «appoggiava» per lo operazioni, a risarcire un paziente con 280mila euro, per un intervento mal riuscito. Indennizzo ritenuto non congruo dalla vittima (un importante avvocato) che aveva richiesto 8 miliardi di vecchie lire.

Quando c'è il collega. La vicenda è arrivata davanti alla Suprema Corte che ha affrontato in maniera approfondita il tema del consenso informato, riferendosi alla più recente giurisprudenza.

Oltre all'importanza di elementi ritenuti di poco conto, come il titolo di un convegno, è determinante l'eventuale presenza di altri medici. «Nel caso in esame, il paziente fu seguito a ogni passo dal proprio medico di fiducia, persino negli incontri con il chirurgo, precedenti l'intervento e durante l'operazione», quindi «non appare plausibile (come sostenuto dalla controparte) che il professore non avesse ampiamente edotto il paziente su ogni aspetto dell'intervento da eseguire, stante la presenza costante del collega».

Se l'intervento è necessario. Il consenso è obbligatorio, anche quando l'intervento è «assolutamente necessario». La terza sezione della Cassazione (presidente Roberto Preden, relatore Alberto Talevi), richiama il consolidato orientamento in materia (per ultima si veda la sentenza n. 5444 del 14 marzo 2006).

«La necessità o meno per il paziente di sottoporsi all'intervento è del tutto indifferente», hanno spiegato i giudici di Piazza Cavour, ribadendo che «il deficit di informazione» va sempre colmato, per «mettere in condizione il paziente di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni». Prescrizioni valide anche per gli interventi improcrastinabili, che possono avvenire solo «previa prestazione di un valido consenso». Se manca l'assenso informato si ritengono violati gli articoli 32 e 13 della Costituzione, sul diritto alla salute e sulla tutela dell'integrità personale.

Gabriele Mastellarini

CASSAZIONE/ 2

Mai parlare del "capo": psichiatra condannata

Guai a parlar male del capo in sua assenza. Ne sa qualcosa una psichiatra romana, che si è appena vista confermare dalla quinta sezione penale della Cassazione una condanna per diffamazione (**sentenza n. 46299**, depositata in cancelleria lo scorso 12 dicembre).

La colpa della dottoressa è stata quella di aver usato parole "forti" sul conto del responsabile del Dipartimento di salute mentale nel mezzo di una riunione di lavoro del personale del Centro di salute mentale della IX Circoscrizione. La specialista aveva tacciato il boss di essere «completamente assente», «preoccupato solo di non sporcarsi le mani con il lavoro di Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura)». E aveva sentenziato: «Non sa fare il proprio lavoro».

Se il giudice di pace era stato clemente con l'imputata, il tribunale di Roma, quale giudice d'appello, l'ha invece ritenuta responsabile del reato di diffamazione, condannandola alla pena di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in 2mila euro.

Invano la psichiatra si è rivolta alla Cassazione, lamentando l'assenza dell'elemento psicologico del reato. I giudici di Piazza Cavour si sono limitati a ribadire quanto già affermato nella sentenza n. 1663 del settem-

bre 1997: «Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà dell'agente di adoperare espressioni offensive, con la consapevolezza del discredito che da tale condotta possa derivare per l'altrui reputazione».

Nella fattispecie il tribunale romano ha applicato correttamente questo principio. «Ha infatti argomentato - spiega la Cassazione - che le espressioni adoperate apparivano obiettivamente diffamatorie, esulando da una critica nei confronti dell'operato di A. per trasmodare un attacco alla sua onorabilità professionale». Nell'accusa di «negligenza e incapacità», aggiungono i Supremi giudici, «era ravvisabile il dolo generico che - a fronte dell'intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni - non richiedeva alcuna particolare indagine». I camici bianchi sono avvisati. E non solo loro: non molto tempo fa la Cassazione lavoro aveva "benedetto" il licenziamento di un'infermiera che aveva sparato del suo reparto. Dimostrando l'attenzione particolare che la magistratura di legittimità sta dedicando alle parole che volano in corsia.

Manuela Perrone